



**MUSEO DELLE SCIENZE
TRENTO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 242 DEL 23.12.2021

OGGETTO:

Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - Autorizzazione all'indizione di Gara europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura aperta da svolgersi attraverso gara telematica con una base d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 887619757B).

IL DIRETTORE DEL MUSEO

Premesso che il servizio di pulizia degli immobili museali rientra tra i servizi diretti a garantire l'igiene e il decoro nei luoghi in cui si svolgono tra l'altro le attività istituzionali a cui va data continuità di erogazione. In particolare, caratteristica del servizio in commento è la presenza di elevata intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla lex specialis in materia di appalti. Inoltre, il D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" individua i criteri minimi ambientali da applicare nelle gare d'appalto inerenti questa categoria merceologica;

Atteso che il servizio di pulizia è svolto attualmente dall'A.T.I. tra VALES Società Cooperativa Sociale di Borgo Valsugana (capogruppo) e Gea Trentina Servizi di Trento (mandante) in ragione del contratto di appalto sottoscritto per il periodo dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021 per una durata stabilita di nove mesi;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1795 e l'art. 36 ter I commi 4 e 5 della L.P. 23/1990, la Provincia autonoma di Trento ha individuato le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità tra le quali rientrava anche il servizio di pulizia e di conseguenza APAC, in qualità di centrale di committenza, ha provveduto a pubblicare, in data 11 settembre 2017, la gara concernente la "Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 lotti" con il precipuo scopo di aggregare e rendere omogeneo ed economico l'acquisto del servizio sul territorio provinciale da parte di tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti di data 25 luglio 2017 n. 35);

Preso atto che con la deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 2020 n. 1262, la Provincia autonoma di Trento ha revocato, per le motivazioni espresse in premessa della delibera, le determinazioni n. 35 di data 25 luglio 2017 e n. 48 di data 6 settembre 2017 del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti di indizione della procedura di gara per l'affidamento della Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, suddivisa in 19 lotti, per le gravi ragioni di urgenza e di interesse pubblico come descritte e documentate nella premessa dello stesso atto;

Vista la vigente formulazione, in vigore dal 01.01.2020, dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990, che prevede rispettivamente:

- al co. 5: *"L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva*

procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- al co. 6, tra l'altro *“Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.”;*

Tenuto conto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 30 gennaio 2020 prot. n. 94 ha istituito, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 36 ter 1, comma 2 bis, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, un proprio sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a valorizzare l'autonomia delle amministrazioni affidando loro competenze oggi attribuite all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC);

Tenuto conto che in deroga a quanto prescritto dall'attuale assetto normativo provinciale, il sistema di qualificazione prevede un decentramento delle competenze presso ciascuna amministrazione aggiudicatrice, alla quale verrà attribuita la qualificazione in base al possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'insieme delle attività che caratterizzano il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Tenuto conto che il sistema di qualificazione si articola per fasce di importo (superiore e inferiore alla soglia europea per servizi e forniture, superiore a 500.000,00, tra 500.000,00 e 1ML e superiore a 1ML per i lavori), per tipologia di procedura (lavori, servizi e forniture) e per i seguenti ambiti:

- a) programmazione e progettazione: pianificazione, programmazione, progettazione ed ogni ulteriore adempimento preliminare all'adozione del provvedimento a contrarre;
- b) scelta del contraente: espletamento della procedura di gara;
- c) gestione e controllo dell'esecuzione del contratto;

Tenuto conto che, affinché ciascuna amministrazione possa sperimentare le proprie capacità e maturare i requisiti necessari per qualificarsi, a partire dal 1° aprile 2020 è iniziato un periodo transitorio di 24 mesi durante il quale, in deroga a quanto prescritto dall'art. 36 ter 1 della l.p. 23/90, ciascuna amministrazione può affidare



contratti di lavori servizi e forniture senza limiti di importo in completa autonomia, e, quindi senza obbligo di rivolgersi ad APAC;

Dato atto che il contratto di appalto del servizio di pulizia in essere sopra richiamato verrà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2021;

Visto che il Servizio Affari Generali e Contabilità ha definito gli elementi per l'indizione della nuova procedura come di seguito meglio specificato;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1078, la Provincia autonoma di Trento ha impartito direttive per l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della l.p. n. 2/2016 in materia di acquisto di beni e servizi a sostegno di operatori economici che promuovono l'inserimento di persone svantaggiate. Le strutture provinciali e gli Enti strumentali che procedono all'acquisto di beni e servizi ascrivibili alle categorie di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, riservano almeno il 10% del volume di spesa triennale riferito alle suddette categorie agli "operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate";

Dato atto che nell'Elenco delle categorie merceologiche e di servizi che sono particolarmente adatte ad essere affidate a soggetti il cui scopo principale consiste nell'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate (Allegato A delibera GP 03.08.2020 n. 1078) sono inseriti i Servizi di pulizia e disinfestazione;

Preso atto sempre dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1078 che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea le amministrazioni aggiudicatrici applicano la procedura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. A tali procedure possono partecipare, oltre alle cooperative sociali di tipo B, anche altri "operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate". Tra questi sono ricompresi gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 che esercitano in via stabile e quale principale attività l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate. La prova di tale requisito deve risultare dai documenti societari, quali ad esempio l'atto costitutivo o lo statuto;

Dato atto inoltre che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1078 si considerano persone svantaggiate i soggetti elencati all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la succitata deliberazione della Giunta provinciale 3 agosto 2020 n. 1078 e considerato che il Museo delle Scienze è un ente strumentale della Provincia autonoma di Trento soggetto alle direttive provinciali, si stabilisce di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del museo, essendo la base di gara superiore alla soglia europea, applicando la procedura prevista dall'articolo 29

della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. A tale procedura possono partecipare, oltre alle cooperative sociali di tipo B, anche altri “operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate”. Tra questi sono ricompresi gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 che esercitano in via stabile e quale principale attività l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate. La prova di tale requisito dovrà risultare dai documenti societari, quali ad esempio l'atto costitutivo o lo statuto;

Considerato che il Museo delle Scienze è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile, si stabilisce di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del museo secondo criteri a ridotto impatto ambientale e conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM 29/01/2021), mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;

Dato atto che la durata dell'appalto è stata definita in 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni in ragione delle caratteristiche del servizio oggetto della procedura;

Considerato che, ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;

Considerato altresì che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo affidatario, il soggetto affidatario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre un periodo massimo di 12 mesi;

Considerato che l'importo annuale posto a base di gara e di Euro 282.690,00 (IVA esclusa), di cui Euro 279.690,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza relativi a rischi interferenziali non soggetti a ribasso di cui Euro 100,00.= relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ritenuto che, ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il valore stimato dell'appalto e di Euro 2.374.596,00 (IVA esclusa) ed è così costituito:

- l'importo di Euro 848.070,00 (IVA esclusa) per il servizio di pulizia previsto dal capitolato per il periodo dell'affidamento di tre (3) anni;

- l'importo di Euro 848.070,00 (IVA esclusa) per l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori tre (3) anni di affidamento;
- l'importo di Euro 282.690,00 (IVA esclusa) relativo all'eventuale opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di un (1) anno;
- l'importo di Euro 395.766,00 (IVA esclusa) per le eventuali variazioni del quinto d'obbligo;

Considerato che l'importo indicato tiene conto:

- a) della superficie netta di circa 20.000 mq;
- b) di tutte le componenti dei costi del servizio che l'Impresa è tenuta a sostenere al fine di rendere tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale e le migliorie indicate nell'offerta tecnica, compreso ovviamente il costo della manodopera di Euro 211.019,95 calcolato sull'importo complessivo annuale a base d'asta (nella percentuale pari al 74,65%);
- c) dei costi generali della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, quantificati in euro 3.000,00/annui dal R.S.P.P., di cui Euro 340,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per le misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Atteso che in relazione all'importo posto a base di gara i costi del personale sono stati calcolati sulla base del vigente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo con integrativo provinciale, considerando il livello contrattuale A1 così come risultante dalle tabelle ministeriali di settembre 2020;

Dato atto che è prevista un'unica prestazione principale;

Ritenuto altresì che in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L.P. 2/2016 e s.m., l'appalto è costituito da un unico lotto non suddivisibile al fine di garantire l'omogeneità ed unitarietà della prestazione ed evitare la frammentazione gestionale e organizzativa del servizio alla luce delle caratteristiche, della esigua dimensione totale delle metrature oggetto dell'appalto e della dislocazione sul territorio provinciale (solo gli edifici di Trento);

Visto l'elaborato denominato "capitolato" comprensivo degli allegati che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

Tenuto conto che nella predisposizione del Capitolato e nella documentazione di gara si è tenuto conto anche:

- a) delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm. e delle procedure interne previste dal

- sistema di gestione della sicurezza del Museo delle Scienze;
- b) delle disposizioni di cui all'art. 7 ter della LP 2/2020 e dell'ordinanza del Presidente della PAT di data 6 maggio 2020 prot. n. 250299, inerenti i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, che sono riconosciuti dall'Amministrazione quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi non sono oggi quantificabili in ragione del fatto che dipendono strettamente dalle scelte organizzative dell'aggiudicatario nonché dell'andamento della diffusione del virus e pertanto per la loro quantificazione si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio;
 - c) della tematica ecocompatibile che impegni tra l'altro le ditte ad utilizzare obbligatoriamente prodotti ecocompatibili per l'esecuzione del servizio richiesto, alla luce dei CAM – Criteri ambientali minimi, oltre all'indicazione nell'offerta tecnica delle eventuali buone pratiche ulteriori che l'offerente si impegna a proporre volte a ridurre l'impatto ambientale;

Dato atto che nella redazione del capitolato speciale di appalto e, più in generale, della documentazione di gara si è reputato opportuno fare riferimento ai parametri della gara APAC salvo quanto di seguito indicato in ordine alle prestazioni valutate alla luce dell'emergenza sanitaria. In particolare i predetti parametri della gara APAC sono stati considerati in relazione all'innovazione ivi riportata sia per quanto riguarda i prezzi per il calcolo della base d'asta, comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti relativi ai servizi previsti nel Capitolato, sia per la valutazione delle prestazioni dal punto di vista della attività e della qualità. Per quanto riguarda le prestazioni, alla luce delle necessità di tutela della salute collegate alla diffusione del virus COVID-19, si è provveduto alla revisione delle prestazioni di cui alla gara ponte individuando la necessità di nuove prestazioni collegate all'esigenza di disinfezione in particolare per quanto riguarda pavimenti, attrezzature e superfici piane ad alta frequenza di contatto;

Dato atto che quale criterio di aggiudicazione si intende utilizzare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare l'offerta sulla base degli elementi qualitativi riconducibili alle modalità gestionali del servizio. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia al preciso dettato normativo sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara; tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti, differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità; saranno quindi attribuiti complessivamente 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica (come specificato nel prosieguo), anche alla luce delle recenti modifiche normative di cui all'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che impongono l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

Ritenuto pertanto di suddividere i 100 punti a disposizione per la valutazione delle

offerte nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. come di seguito:

1. offerta economica: punteggio massimo 15 punti;
2. offerta tecnica: punteggio massimo 85 punti;

Ritenuto di ripartire come segue i 85 punti riservati all'offerta tecnica:

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Struttura organizzativa	25
B	Sistema di autocontrollo	10
C	Dotazione e attrezzature	10
D	Proposte migliorative del servizio	15
E	Qualità organizzativa interne delle risorse umane	20
F	Riduzione dell'impatto ambientale	5

Visto l'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla Commissione tecnica, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

Atteso che una volta attribuiti i punteggi di cui sopra come definito nell'elaborato "parametri e criteri di valutazione dell'offerta" si procede alla riparametrazione del punteggio stesso relativamente a ciascuno dei 6 elementi (A, B, C, D, E, F) dell'offerta tecnica: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per lo stesso, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio riparametrandolo in modo proporzionale. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, si procede infine alla riparametrazione finale del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio in modo proporzionale. La possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

Vista l'opportunità di inserire nella documentazione una soglia di sbarramento, in base alla quale le offerte che non ottengono in sede di valutazione un punteggio complessivo pari o superiore a 40 su 85 a seguito della riparametrazione suddetta, sono escluse dalla gara in quanto un punteggio così basso per la parte tecnica individua un'offerta qualitativamente non idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi

gestionali dell'Amministrazione;

Considerato che i criteri sopra individuati sono stati considerati in relazione alla specifica del servizio offerto, considerando, in particolare, che risulta in questo contesto particolarmente rilevante la modalità organizzativa e gestionale del servizio;

Considerato che, rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale. La suddivisione degli 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara; l'offerta tecnica si compone di voci tese ad assicurare la migliore prestazione del servizio di pulizia, anche attraverso la gestione delle emergenze e sostituzione degli addetti, in particolar modo in situazioni di pericolo come quella scaturita dalla diffusione della pandemia Covid-19 e che pertanto gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio, in linea pertanto con le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005;

Ritenuto che i criteri individuati dalla LP 2/2020 s.m., che secondo tale legge possono essere eventualmente utilizzati anche nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto e riguardanti aspetti relativi ai subappalti ed alle forniture, risultano in questa procedura non pertinenti visto l'oggetto dell'appalto in questione e considerata l'esigenza di concentrare la valutazione sugli aspetti qualitativi del servizio come sopra indicati;

Atteso che, ai fini della valutazione tecnica delle offerte verrà nominata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, una commissione ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. del regolamento riguardante "Disciplina del Museo delle Scienze" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.;

Dato atto che all'offerta economica si applica la formula di tipo non lineare: $C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$, (il peso attribuito ad α dell'elemento prezzo è individuato in 0,3 in quanto pari a 15 punti su 100) così come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. Tale formula già prevista per servizi ad alta intensità di manodopera, è obbligatoria ai sensi della L.p. 2/2020. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi. L'assegnazione del punteggio all'offerta economica avviene in base al ribasso percentuale offerto;

Esaminato il bando tipo n. 2 *“schema di disciplinare di gara – procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo approvato con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 2 in data 10 gennaio 2018”*;

Ritenuto che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche prescelte siano coerenti con il documento da ultimo citato;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Museo delle Scienze;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.P. 2/2016 e s.m. e della deliberazione provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, si applicano le disposizioni economico normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo con integrativo provinciale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 4 della L.P. 2/2016 s.m. il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. L'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo alle innovazioni tecnologiche e alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto;

Ritenuto che con riferimento all'art. 32 comma 3 della L.P. 2/2016 e ferma restando l'applicazione di quanto al comma 4 dello stesso articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 nella misura del 30% delle unità lavorative complessivamente impiegate, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

Tenuto conto che l'art. 32 della L.P. 2/2016 al co. 4 septies prevede, nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti, da parte delle amministrazioni

aggiudicatrici, l'effettuazione di un esame congiunto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

Ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta - della cauzione provvisoria che, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, in quanto tale importo risulta adeguato a garantire l'Amministrazione circa la serietà dell'offerta e la conseguente stipulazione del contratto;

Attesa la necessità di richiedere agli offerenti la documentazione comprovante l'impegno a rilasciare una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura indicata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (ossia pari al 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali maggiorazioni e/o riduzioni previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

Considerato che ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione museale in 30 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di Legge in materia fiscale, contabile, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate museali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

Dato atto che sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti generali oltre che di quelli richiesti dall'Amministrazione di seguito descritti;

Ritenuto di ammettere alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati di seguito, posto che la mera partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 della LP 2/2020, equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e possesso dei criteri di selezione di seguito specificati;

Dato atto che si richiedono i seguenti requisiti di partecipazione:

a) iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento del servizio in oggetto;

b) esecuzione regolare di servizi di pulizia analoghi a quello in gara, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, presso enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo pari ad euro 600.000,00 (iva esclusa), che comprenda almeno un contratto di importo complessivo di minimo euro 200.000,00 (iva esclusa);

Dato atto che i requisiti sopra indicati sono richiesti al fine di garantire che il servizio sia svolto con la professionalità, la capacità tecnica necessaria e l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente dell'impresa offerente poiché la gestione di contratti di tale importo deve avvenire attraverso strumenti, metodologie e procedure che possono essere ripetuti ed utilizzati per l'appalto del servizio in gara caratterizzato da importo rilevante, da un immobile complesso da pulire e specifici oneri previsti da Capitolato;

Atteso che la partecipazione alla gara deve essere subordinata all'effettuazione di un sopralluogo;

Visto l'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

Preso atto che con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 2 in data 10 gennaio 2018 l'ANAC ha approvato il bando tipo n. 2 *"schema di disciplinare di gara – procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*;

Visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui: *"al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. (...) Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo"*;

Atteso che l'ANAC ha precisato l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato specificando che: *"La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare"*;

Preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, a oggi, di uno schema tipo messo a disposizione da ANAC relativo a tale tipologia di procedura;

Atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC stessa consente, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal Disciplinare tipo senza necessita di motivare nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

Atteso, inoltre, che con D.Lgs. 7 settembre 2017 n. 162 contenente “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige Sudtirolo in materia di contratti pubblici” e stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.”;

Preso atto, pertanto, che la Provincia di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che la stessa ha esercitato con la L.P. n. 2/2016 e con le norme dalla stessa richiamate per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

Rilevato che le norme stesse sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

Rilevato che - alla luce di quanto sopra esposto - il Servizio Affari Generali e Contabilità ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando tipo n. 2 sopra citato ma apportando le opportune e necessarie modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguandolo alla normativa locale (o ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione museale);

Atteso che il Servizio predetto informa per le vie brevi che nella sua attività di redazione del disciplinare ha impostato il proprio lavoro in considerazione della precisa volontà di mantenersi il più possibile aderente allo schema tipo in parola, ma che si sono rese necessarie modifiche al testo per il ricorso alla procedura telematica - come peraltro consentito da ANAC nello specificare l'ambito di applicazione del Disciplinare tipo - oltre alle modifiche per adeguarlo al diverso dettato normativo previsto a livello locale o alle prescrizioni di disposizioni interne;

Attesa l'opportunità - per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio - di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole con le quali l'Amministrazione si riserva di:

1. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
2. non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
3. nel caso in cui le offerte di più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica, mentre solo nel caso in cui più concorrenti conseguano gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica si proceda con sorteggio in seduta pubblica;

Richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 euro approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 22 marzo 2021;

Preso atto che a norma del PdA triennio 2021-2023 e Piano di gestione 2021 rientra nella competenza del Servizio Affari Generali e Contabilità, coadiuvato dall'Ufficio Tecnico la gestione e l'istruttoria delle procedure di gara ad evidenza pubblica e che, a mente del Regolamento per la disciplina dei contratti, rientra fra le competenze del medesimo Servizio il confezionamento dei bandi di gara;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 07.01.2021 n. 1, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle attività 2021-2023 e Piano di gestione 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 7 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, recante: "Bilancio di previsione del Museo delle Scienze di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale";



Visto l'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 118/2011 recante "Impegni di spesa" e l'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria";

Visto l'art. 8 del regolamento riguardante "Disciplina del Museo delle Scienze" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera f), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento";

Accertato che la spesa di euro 3.143.574,00 (oneri fiscali inclusi) trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il regolamento riguardante "Disciplina del Museo delle Scienze" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio di amministrazione 25.02.2021 n. 8 e 3.05.2021 n. 25;
- vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 14/Leg);
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i.;
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

- 1) di approvare il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "Capitolato" comprensivo degli allegati redatto dal Servizio Affari Generali e Contabilità che – unitamente al presente atto - contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore

economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

- 2) di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità nel Comune di Trento del Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (29/01/2021);
- 3) di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del museo, essendo la base di gara superiore alla soglia europea, applicando la procedura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. A tale procedura possono partecipare, oltre alle cooperative sociali di tipo B, anche altri "operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate". Tra questi sono ricompresi gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117 del 2017 che esercitano in via stabile e quale principale attività l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate;
- 4) di stabilire che la gara, riservata ai soggetti individuati al precedente punto 3), avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
- 5) di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità nel Comune di Trento del Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (29/01/2021), redatto dal Servizio Affari Generali e Contabilità dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
- 6) di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
- 7) di stabilire che la durata contrattuale (escluse le opzioni) sia di anni tre a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio con opzione di poter rinnovare il contratto per ulteriori tre anni. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, di richiedere l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e con la previsione che su richiesta dell'Amministrazione museale e qualora ciò si renda necessario per



assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto allo svolgimento del servizio fino al massimo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario;

- 8) di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Museo delle Scienze completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
- 9) di indicare quale responsabile della gestione dei contratti il sostituto Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità;
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma scrittura privata, il sostituto Dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità;
- 11) di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto pari a euro 1.034.645,40 (oneri fiscali inclusi) - sul capitolo di spesa 150 art. 30 – così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
 - 2022 euro 172.440,90;
 - 2023 euro 344.881,80;
 - 2024 euro 344.881,80;
 - 2025 euro 172.440,90.

Allegati in formato elettronico

- Capitolato e allegati;
- Parametri e criteri di valutazione dell'offerta;
- Schema di Disciplinare.

ME/lf

IL DIRETTORE DEL MUSEO
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger



La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio il 23.12.2021 e vi rimarrà per 3 (tre) giorni feriali consecutivi, fino al 28.12.2021.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
del SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTABILITA'
dott. Massimo Eder

E' copia conforme all'originale.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
del SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTABILITA'
dott. Massimo Eder